



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale Ordinario di Roma**

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- artt. 408, 411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari  
SEDE

Il Pubblico Ministero d.ssa Rita Ceraso, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto in data 25.03.2013 nei confronti di:

- DEL VICARIO Vincenzo, nato a San Severo (Fg) il omissis

**RITENUTO CHE**

il denunciante Di Angelo Roberto, in qualità di legale rappresentante della società CLSTV S.r.l., con querela sporta il 20.03.2013, e successiva integrazione del 28.06.2013, evidenziava che in alcuni articoli di stampa apparsi su alcuni quotidiani, in formato cartaceo e online, tra il 17 settembre 2012 e il giugno 2013 il sig. Del Vicario, segretario del SAVIP (Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata), ha effettuato diversi interventi a carattere diffamatorio nei confronti della predetta società. In particolare, nella querela si contesta che Del Vicario (negli articoli pubblicati: in data 17 settembre 2012 da Il Tempo, in data 18 settembre 2012 dal sito internet del SAVIP, in data 14 marzo 2013 da Il Corriere di Rieti e in data 16 marzo 2013 dal sito online de Il Messaggero) abbia dipinto la CLSTV "come una società risibile la quale non assicura il proprio personale e non in grado di svolgere il servizio in questione"; nell'integrazione di querela, inoltre, si lamenta che il segretario del SAVIP (negli articoli pubblicati: in data 30 maggio 2013 e 11 giugno 2013 su Il Corriere di Rieti) accusa la CLSTV di turnazioni che non rispettano quanto previsto dal CCNL di riferimento, di licenziamenti selvaggi e mancate reintegre;

rilevato che per tutti gli articoli pubblicati a far data dal 14 marzo 2013 è stato disposto lo stralcio dal presente procedimento;

ritenuto che né l'articolo pubblicato in data 17 settembre 2012 da Il Tempo né quello pubblicato sul sito internet del SAVIP in data 18 settembre 2012 possono essere presi in considerazione data la tardività della querela, sporta ben oltre il periodo di tre mesi dal giorno della notizia del fatto;

Visti gli artt. 408, 411 c.p.p.,

**CHIEDE**

che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento, e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per l'avviso ex. art. 408 c.p.p.

Roma, 07.07.2014

Il Pubblico Ministero  
dott.ssa Rita Ceraso

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Adriano Zullo, magistrato ordinario in tirocinio.

Stampa: 20 OTT 2014

N. 14478/13 R.G. N.R.

N. 01831/15 R.G. G.I.P.



## TRIBUNALE DI ROMA

Sezione GIP/GUP - 33° -

### DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(art. 409 - 411 C.P.P.)

Il giudice Francesco Patrone

Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di

**DEL VICARIO Vincenzo, nato a San Severo (FG) il OMISSIS**

per i reati di cui agli artt 13 L. 47/1948.

Ritenuto di condividere le argomentazioni poste dal PM a sostegno della richiesta di archiviazione e che qui si intendono integralmente riportate

**DISPONE** l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti all'ufficio del P.M.

Autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., il rilascio di copia all'indagato, alla P.O., ai difensori che ne facciano richiesta.

Roma, 10.2.17

IL GIUDICE

*Francesco Patrone*

Depositata in Cancelleria

3 FEB 2017

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO